



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU  
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

**AII.C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA “DE MINIMIS” IMPRESE COLLEGATE**

**Med Market Mice & Luxury Workshop – 2018**

Spett. Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Servizio Promozione

[tur.promozione@regione.sardegna.it](mailto:tur.promozione@regione.sardegna.it)

**Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000**

**DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' CONTROLLATA O CONTROLLANTE E DA INVIARE A CURA DELLA SOCIETA' MANIFESTANTE INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ qualità \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ legale \_\_\_\_\_ rappresentante \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_  
Sede legale: Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
sito web \_\_\_\_\_  
Partita IVA n. \_\_\_\_\_

**CONTROLLATA** o **CONTROLLANTE** l'impresa manifestante interesse alla partecipazione alla manifestazione **Med Market Mice & Luxury Workshop – 2018** con la Regione Autonoma della Sardegna  
.....  
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica) .....

**PRESO ATTO**

– che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE 1407 del 18 dicembre 2013, ha stabilito:

- che l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad **un'impresa unica**<sup>1</sup> come definita all'art. 2, comma 2 dello stesso Regolamento in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada);
- che gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
- che ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;
- qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento;
- che nel caso l'impresa dovesse risultare destinataria di "aiuti di Stato" per un importo superiore a € 200.000 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) nel triennio da considerare e l'aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle norme del trattato CE dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti maggiorate dagli interessi,

consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsti dall'intervento camerale sopra richiamato (art. 75 DPR 445/2000),

#### **DICHIARA**

- che l'impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1407 del 18 dicembre 2013, GUCE L 352 del 24.12.2013) sino alla data della presente dichiarazione

#### **oppure**

- che l'impresa rappresentata ha beneficiato, durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso per scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis":

1. € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ concesso da \_\_\_\_\_
2. € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ concesso da \_\_\_\_\_
3. € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ concesso da \_\_\_\_\_
4. € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ concesso da \_\_\_\_\_

#### **DICHIARA INOLTRE**

- di non rientrare fra coloro che, avendo ricevuto, anche secondo la regola "de minimis", aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/05/2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 160 del 12/07/2007, non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;

---

<sup>1</sup> Per la definizione di PMI e Impresa collegata vedasi l'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

- che alla data di presentazione della scheda di adesione, l'impresa è stata già regolarmente costituita ed è iscritta al Registro delle imprese con il seguente codice ISTAT \_\_\_\_\_;
- di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea.

(data)

---

(Firma legale rappresentante)

**ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO.**

1) le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica". Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.